


Addì 16 gennaio 2019 in Milano



Tra

la **ABB S.p.A.** rappresentata dai Sigg.ri: Alessio Radice, Federico Valtolina, Veronica Meloni, Emiliano Diotallevi, Pamela Negri, Alessandra Malta e Claudia Cavallo

e

la **FIM-CISL** rappresentata a livello nazionale dal Sig. Andrea Donegà,
la **FIOM-CGIL** rappresentata a livello nazionale dal Sig. Mirco Rota
e la **UILM-UIL** rappresentata a livello nazionale dal Sig. Giuliano Gritti


con le **Strutture Territoriali** ed il **Coordinamento Sindacale Nazionale RSU ABB (C.S.N.)**

Premesso che

- In data odierna è stato sottoscritto un accordo sindacale inerente il nuovo Premio di Risultato di ABB Spa, conforme ai dettati di legge e di C.C.N.L.;
- le Parti, anche in considerazione della vigente normativa fiscale, intendono dare un impulso all'utilizzo di Servizi in Welfare;
- il suddetto accordo ha stabilito la possibilità di conversione del citato Premio in valori per Servizi di Welfare (vedasi paragrafo 1 D dell'intesa medesima).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

- 1) Su richiesta del CSN ABB e dei Coordinatori Nazionali FIM-FIOM-UILM, la Società riconoscerà un valore *una tantum* in strumenti di welfare con la normativa, le modalità applicative e le tempistiche di cui all'art. 17 – Sezione Quarta, Titolo Quarto del vigente CCNL pari a Euro 224,00 (duecentoventiquattro/00). Tale valore è aggiuntivo rispetto a quanto già definito dal CCNL ed avrà validità 1 giugno 2019 – 31 maggio 2020.
- 2) La Società, inoltre, riconoscerà un ulteriore valore in strumenti di welfare con la normativa, le modalità applicative e le tempistiche di cui all'art. 17 – Sezione Quarta, Titolo Quarto del vigente CCNL. Tale valore annuale, aggiuntivo rispetto a quanto già definito dal CCNL ed a quanto indicato al punto 1 che precede, viene definito nei seguenti importi annuali:
 - Euro 100,00 (cento/00) per l'anno 2019;
 - Euro 150,00 (centocinquanta/00) per l'anno 2020;



- Euro 170,00 (centosettanta/00) per l'anno 2021.

- 3) Inoltre, per ogni dipendente che abbia optato - in base all'intesa oggi sottoscritta ed inerente il Premio di Risultato 2019-2020-2021 - per la conversione dello stesso P.d.R. in Servizi di Welfare per una misura almeno del 10%, sarà riconosciuto un "contributo Welfare aggiuntivo" pari al 15% della quota "convertita"; ciò in riferimento esclusivo alle tipologie di beni, servizi e/o rimborsi spese di cui all' art. 51, commi 2, 3 e 4, del TUIR.


Resta inteso che, nei termini previsti dal regolamento in vigore, qualora dovessero risultare importi residui non fruiti di "contributo Welfare aggiuntivo", i valori specificamente riferiti al medesimo "contributo Welfare aggiuntivo" saranno azzerati, non essendo possibile, sul piano normativo, prevedere la riscossione monetaria di tali valori.

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo di vigenza del suddetto P.d.R., gli eventuali valori riferiti al suddetto "contributo Welfare aggiuntivo" saranno azzerati.


- 4) Si conferma altresì, che, in attuazione di quanto previsto dal II° comma dell'art. 2120 c.c., i valori dei punti che precedono sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto e non hanno alcuna incidenza su istituti di legge e di contratto, diretti ed indiretti.
- 5) Quanto previsto nel presente accordo ha validità decorrente dal 16 Gennaio 2019 e scadenza il 31 Dicembre 2021 e si intenderà comunque applicabile sino al raggiungimento di nuove intese su quanto qui contemplato.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. La Società



p. FIM-FIOM-UILM



p. Le R.S.U.

